



LEGGE 28 ottobre 1992 n.83 (pubblicata il 19 novembre 1992)

Ordinamento Giudiziario

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 ottobre 1992.

Art.1

(Principi generali)

La Repubblica, attraverso il Consiglio Grande e Generale, affida a magistrati l'esercizio delle funzioni giudiziarie e garantisce loro piena indipendenza e libertà di giudizio, in conformità a quanto stabilito dalla Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese di cui alla Legge 8 luglio 1974 n.59.

I magistrati sono designati dal Consiglio Grande e Generale e sono responsabili di fronte al Consiglio stesso e nei casi previsti dalla legge.

Soggetti alla legge soltanto e tenuti alla puntuale interpretazione ed applicazione del diritto vigente, vengono chiamati e permangono nelle loro funzioni per competenza professionale, obiettività ed imparzialità.

Nel rispetto delle consolidate tradizioni della Repubblica l'ordinamento giudiziario si adegua al carattere monocratico dell'organo giudicante.

Le norme della presente legge regolano le giurisdizioni civile e penale nonché la giurisdizione amministrativa di cui alla Legge 28 giugno 1989 n.68.

Art.2

(Magistrati giudicanti e Uditore Commissariale)

Sono organi della giurisdizione ordinaria il giudice delle Appellazioni, il Commissario della Legge, il Giudice Conciliatore, l'Uditore Commissariale, il Tribunale dei Minori e, nei casi espressamente previsti dalla legge, il Consiglio Grande e Generale ed il Consiglio dei Dodici.

Il Tribunale dei Minori verrà disciplinato con apposita e successiva legge.

I giudici esercitano tutte le funzioni giurisdizionali loro attribuite espressamente dalla legge.

L'Uditore coadiuva il Commissario della Legge nelle sue attività; a lui possono essere demandate o delegate, dal Commissario della Legge, funzioni istruttorie in materia civile e penale.

Ai singoli uffici giudiziari possono venire assegnati piu' Giudici, a ciascuno dei quali è garantita la pienezza delle funzioni giurisdizionali.

Art.3

(Magistrati della giurisdizione amministrativa)

Sono organi della giurisdizione amministrativa il Giudice amministrativo d'appello e il Giudice amministrativo di primo grado.

Ai singoli uffici giudiziari possono venire assegnati piu' giudici, a ciascuno dei quali è garantita la pienezza delle funzioni giurisdizionali.

Art.4

(Magistrati requirenti)

Sono Magistrati requirenti il Procuratore del Fisco e il Pro-Fiscale.

Il Procuratore del Fisco dirige l'ufficio, ne organizza l'attività ed esercita personalmente le funzioni a questo attribuite.

Art.5

(Funzioni giurisdizionali del Consiglio Grande e Generale e del Consiglio dei Dodici)

Il Consiglio Grande e Generale trattiene la competenza esclusiva per i rimedi straordinari della restitutio in integrum e della querela nullitatis.

Al Consiglio dei Dodici sono affidate le funzioni giurisdizionali in materia civile ed amministrativa di giudice di terza istanza, nei casi di doppia sentenza non conforme, della eccezione declinatoria del foro per incompetenza territoriale e ogni altra demandata allo stesso dalla legge.

Apposito provvedimento di legge stabilirà la procedura di ricorso nelle materie sopraindicate.

Art.6

(Nomina dei Magistrati)

I Giudici delle Appellazioni, i Commissari della Legge, il Procuratore del Fisco, i Pro-Fiscali, i Giudici Conciliatori nonché il Giudice amministrativo d'appello e i Giudici amministrativi di primo grado sono nominati dal Consiglio Grande e Generale, su proposta della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia di cui all'art.13.

Il Consiglio Grande e Generale procede alla nomina dei Magistrati con maggioranza non inferiore ai due terzi dei suoi componenti nelle prime tre votazioni e con la maggioranza assoluta a partire dalla quarta votazione.

Le votazioni devono tenersi in sedute separate e successive.

I Magistrati sono scelti per la specifica professionalità, obiettività ed imparzialità.

Nell'espletamento dell'incarico devono sempre manifestare sicura dottrina e prudente equilibrio e costantemente tenere una irreprensibile condotta civile e morale.

Prima di assumere l'incarico prestano giuramento di fedeltà alla Repubblica.

Art.7

(Durata degli incarichi giudiziari)

I Giudici delle Appellazioni, i Commissari della Legge, il Procuratore del Fisco, i Pro-Fiscali, i Giudici Conciliatori designati fra gli Uditori Commissariali nonché il Giudice amministrativo d'appello e i Giudici amministrativi di primo grado sono nominati inizialmente per la durata di quattro anni e successivamente confermati nell'incarico a tempo indeterminato, salvo quanto disposto all'art.14.

I Giudici Conciliatori designati fra gli avvocati sono nominati per la durata di tre anni e possono essere riconfermati nell'incarico per periodi successivi di tre anni, salvo quanto disposto all'art.14.

I Magistrati che abbiano esercitato funzioni giurisdizionali per almeno dieci anni, possono domandare per gravi motivi personali e familiari al Consiglio Grande e Generale di essere inseriti nell'amministrazione pubblica.

L'inquadramento avverrà, previo parere del Congresso di Stato, che, sentito il Consiglio Giudiziario, di competenza attribuirà le funzioni.

Art.8

(Reclutamento dei Magistrati)

I Giudici delle Appellazioni e il Giudice amministrativo d'appello sono designati preferibilmente fra i Magistrati ovvero fra coloro che abbiano acquisito la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche, ovvero di avvocato, che abbiano effettivamente esercitato l'attività per almeno quindici anni e che siano di età non inferiore ai quarantacinque anni.

Possono essere nominati Giudici delle Appellazioni anche i Commissari della Legge con almeno dieci anni di servizio e Giudice amministrativo d'appello i Giudici amministrativi di primo grado con almeno dieci anni di servizio.

I Commissari della Legge, il Procuratore del Fisco e i Pro-Fiscali nonché i Giudici amministrativi di primo grado sono designati preferibilmente fra i Magistrati ovvero fra coloro che abbiano acquisito la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche, ovvero fra gli Uditori Commissariali con non meno di otto anni di servizio, ovvero fra avvocati che abbiano esercitato per almeno sei anni e che siano di età non inferiore a trenta anni.

La funzione di magistrato è incompatibile con incarichi di natura politica. Inoltre le funzioni di Commissario della Legge, di Procuratore del Fisco, di Pro-Fiscale, di Uditore Commissariale, di Giudice amministrativo d'appello e di Giudice amministrativo di primo grado sono incompatibili

con l'esercizio della libera professione e devono essere esercitate nel rispetto delle esigenze dell'ufficio.

I Giudici Conciliatori sono designati tra i laureati in giurisprudenza in possesso della abilitazione professionale iscritti nell'albo dei difensori da almeno cinque anni o fra gli Uditori Commissariali in carica da almeno due anni.

L'ufficio di Giudice Conciliatore non è compatibile con incarichi di natura politica e con l'esercizio della professione di avvocato.

Gli Uditori Commissariali sono designati fra i laureati in giurisprudenza.

Gli Uditori sono nominati con presa d'atto del Consiglio Grande e Generale a seguito di apposito concorso per esami, da tenersi mediante prove scritte e orali, avanti ad una commissione giudicatrice costituita da tre Magistrati designati dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia.

Il Consiglio Giudiziario dei magistrati della giurisdizione ordinaria provvederà a disciplinare, con apposito regolamento, le prove d'esame.

Art.9

(Carattere monocratico dell'organo giudicante)

L'organo giudicante, sia in grado che in appello, ha carattere monocratico.

Art.10

(Il Magistrato Dirigente del Tribunale Commissariale Civile e Penale)

Il Consiglio Grande e Generale, su proposta della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, nomina per la durata di tre anni fra i magistrati componenti il Tribunale Commissariale Civile e Penale, il Magistrato Dirigente, al quale sono attribuiti poteri organizzativi e di distribuzione del lavoro giudiziario, di sorveglianza, di coordinamento e direzione degli uffici giudiziari, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative, ferma restando l'autonomia decisionale di ciascun Giudice.

I Commissari della Legge, i Giudici Conciliatori e gli Uditori Commissariali sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni impartite ai sensi del precedente comma.

Il Magistrato Dirigente è tenuto annualmente a relazionare sullo stato della giustizia al Consiglio Grande e Generale, al Deputato alla Giustizia e al Consiglio Giudiziario.

Art.11

(Il Magistrato Dirigente del Tribunale Amministrativo)

Il Consiglio Grande e Generale, su proposta della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, nomina per la durata di tre anni fra i magistrati componenti il Tribunale Amministrativo,

il Magistrato Dirigente, al quale sono attribuiti poteri organizzativi e di distribuzione del lavoro giudiziario di sorveglianza, di coordinamento e direzione degli uffici giudiziari, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative, ferma restando l'autonomia decisionale di ciascun Giudice.

I Giudici amministrativi di primo grado sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni impartite ai sensi del precedente comma.

Il Magistrato Dirigente del Tribunale Amministrativo è tenuto annualmente a relazionare sullo stato della giustizia al Consiglio Grande e Generale, al Deputato alla Giustizia e al Consiglio Giudiziario.

Art.12

(Consigli Giudiziari)

Il Consiglio Giudiziario dei Magistrati della giurisdizione ordinaria ed il Consiglio Giudiziario dei Magistrati della giurisdizione amministrativa hanno funzioni di rappresentanza e di garanzia dell'ordine giudiziario e sono rispettivamente composti l'uno dai Magistrati ordinari e l'altro dai Magistrati amministrativi.

I Consigli Giudiziari di cui al comma precedente sono presieduti dal Deputato alla Giustizia, che ne è membro di diritto. I lavori delle sedute dei Consigli Giudiziari dovranno risultare da apposito verbale.

I Consigli Giudiziari possono esaminare le questioni di carattere generale concernenti l'amministrazione della giustizia, i rapporti fra gli organi giudiziari e gli altri organi dello Stato, con facoltà di suggerire indirizzi e proposte.

I Consigli Giudiziari possono avanzare richieste e prestare pareri in materia di organizzazione degli uffici giudiziari; debbono altresì segnalare alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia situazioni di responsabilità, incompatibilità e non idoneità dei singoli Magistrati.

Per la validità delle deliberazioni dei Consigli Giudiziari è sempre necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta .

In via ordinaria i Consigli Giudiziari si riuniscono due volte l'anno con cadenza semestrale. In via straordinaria i Consigli giudiziari sono convocati dal Deputato alla Giustizia di propria iniziativa o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

In tutti i casi di responsabilità, incompatibilità e non idoneità riguardanti i singoli Magistrati questi debbono essere sentiti personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ma non possono partecipare o assistere alla discussione e alle deliberazioni.

Art.13

(La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia)

La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia è costituita da otto Consiglieri, nominati dal Consiglio Grande e Generale all'inizio di ogni legislatura con maggioranza non inferiore a due terzi.

E' presieduta e convocata dai Capitani Reggenti, mentre ne fa parte, a pieno titolo il Deputato alla Giustizia.

La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia riferisce di ogni sua attività soltanto al Consiglio Grande e Generale.

Alla Commissione sono attribuiti poteri di iniziativa e funzioni istruttorie relativi alla nomina dei Magistrati e dei Magistrati Dirigenti, alle azioni previste dagli artt.14 e 15 della presente legge e per ogni altra questione relativa all'amministrazione della giustizia e all'ordine giudiziario.

Nella istruttoria relativa alla proposta di nomina dei Giudici Conciliatori scelti fra gli avvocati, la Commissione deve acquisire il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Notai.

Ritenuto di superiore e generale interesse che i Magistrati siano designati con il piu' ampio consenso a garanzia delle istituzioni e della responsabilità connessa la Commissione opererà con spirito di solidale impegno nella ricerca di unanime decisione di proposta al Consiglio Grande e Generale.

A tal fine la Commissione, se necessario, dovrà riunirsi ogni cinque giorni per tre sedute consecutive.

Qualora l'unanimità non si renda possibile, la Commissione voterà la proposta a maggioranza di due terzi nella prima riunione, ed a maggioranza assoluta in successiva ed ultima riunione.

Le posizioni di dissenso espresse dai membri al riguardo dei candidati debbono essere motivate.

La Commissione Consiliare può chiedere relazioni al Magistrato Dirigente del Tribunale Commissariale ed al Consiglio Giudiziario Ordinario nonchè al Magistrato Dirigente del Tribunale Amministrativo ed al Consiglio Giudiziario Amministrativo.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta.

I Consiglieri che, per l'esercizio della professione forense ovvero di commercialista, hanno interessi diretti con l'amministrazione della giustizia, non possono far parte della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia.

Art.14

(Responsabilità dei Magistrati: azione di sindacato, decadenza ed esonero)

I Magistrati di cui agli artt.2,3,e 4 sono istituzionalmente responsabili verso il Consiglio Grande e Generale.

Nel corso del mandato possono essere chiamati a rispondere mediante l'azione di sindacato.

Il Consiglio Grande e Generale dichiara la decadenza dall'incarico dei Magistrati, allorchè è accertato il venir meno dei requisiti essenziali per la permanenza nelle funzioni.

Il Consiglio Grande e Generale può deliberare l'esonero dall'incarico allorchè il Magistrato abbia compromesso la fiducia, il rispetto, l'estimazione morale e professionale che gli competono ovvero il prestigio dell'amministrazione della giustizia.

Può essere disposta la sospensione cautelare durante il giudizio di decadenza e di esonero in attesa della sua definizione.

In tal caso viene corrisposto al Magistrato un assegno alimentare il cui importo, stabilito dal Consiglio Grande e Generale, può anche venire successivamente modificato.

I poteri di iniziativa dell'azione di sindacato spettano ad almeno un terzo dei componenti la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia o alla iniziativa di almeno un quinto dei componenti il Consiglio Grande e Generale.

I Magistrati hanno diritto di essere sentiti personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di esercitare la propria difesa nelle norme previste dalla legge.

Il Consiglio Grande e Generale all'inizio della legislatura provvede alla nomina di due Magistrati forensi affidando all'uno l'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto per i quali abbia a svolgersi il procedimento di sindacato e rimettendo all'altro il giudizio relativo all'azione di sindacato. La nomina avviene con le norme di cui all'art.6, secondo comma e di cui all'art.8, primo comma.

Il Giudice dell'accertamento al quale viene trasmesso l'atto introduttivo del giudizio a cura della Cancelleria Civile del Tribunale Commissariale, provvede a dare comunicazione al Magistrato interessato, e assunta ogni opportuna informazione ed ascoltate tutte le parti interessate, delibera sull'ammissibilità e fondatezza della domanda entro il termine di tre mesi dalla trasmissione dell'atto stesso.

La dichiarazione della inammissibilità della domanda preclude

l'esercizio dell'azione.

Se la domanda è dichiarata ammissibile, il Magistrato dell'accertamento dispone la prosecuzione del processo, trasmettendo gli atti al Magistrato decidente, il quale assegna alle parti due termini, l'uno di prova e l'altro successivo di controprova, di trenta giorni ciascuno per la presentazione presso la Cancelleria Civile del Tribunale, degli elementi probatori, nonchè un termine di trenta giorni per il deposito delle rispettive memorie conclusionali; dopodichè entro tre mesi, provvederà ad emettere sentenza.

Il giudizio di sindacato viene trasmesso al Consiglio Grande e Generale per la presa d'atto.

Art.15

(Responsabilità civile dei Magistrati)

Chiunque abbia subito un danno conseguente a provvedimento giudiziario del Magistrato ordinario o amministrativo adottato con dolo o per colpa grave o per diniego di giustizia, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali anche derivanti dalla ingiusta privazione della libertà personale.

Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto nè quella di valutazione del fatto e delle prove.

Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto stesso, la parte ha presentato l'istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, sessanta giorni dalla data di deposito in cancelleria.

Se il termine non è previsto debbono in ogni caso decorrere inutilmente novanta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.

Costituiscono colpa grave:

- 1) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
- 2) l'affermazione determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
- 3) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
- 4) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

L'azione di risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti dei Sindaci di Governo entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo nel quale l'evento dannoso si è verificato. L'atto introduttivo deve essere depositato presso la Cancelleria Civile del Tribunale Commissariale.

Entro un anno dall'avvenuto risarcimento del danno lo Stato esercita l'azione di rivalsa nei confronti del Magistrato il cui provvedimento o la cui violazione ha procurato il danno.

Il Magistrato il cui provvedimento è oggetto di giudizio, può intervenire in ogni fase e grado del procedimento.

La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa se il Magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio.

Il Consiglio Grande e Generale all'inizio della legislatura provvede alla nomina di un Magistrato forense al quale affida l'istruzione e il relativo giudizio concernente l'azione di responsabilità che si svolgerà con le norme della procedura ordinaria.

Avverso la sentenza emessa dal Giudice decidente è ammesso ricorso al Tribunale delle Appellazioni costituito nella persona di un Magistrato forense designato con le procedure di cui agli artt.6, 8 a tale ufficio dal Consiglio Grande e Generale all'inizio della legislatura che provvederà secondo le ordinarie procedure dell'appello civile.

La sentenza viene trasmessa per la presa d'atto al Consiglio Grande e Generale.

Art.16

(Sospensione)

Il Magistrato Ordinario od Amministrativo, che per fatto proprio, venga a trovarsi in condizione non più idonee all'esercizio delle funzioni giurisdizionali può richiedere al Consiglio Grande e Generale di essere sollevato dall'incarico.

Il Consiglio Grande e Generale può sollevarlo definitivamente dall'incarico oppure sospenderlo dalle sole funzioni in via transitoria ed in tale caso si applica il trattamento economico previsto dal sesto comma dell'art.14.

Art.17

(Astensione e ricusazione)

Qualora sussistano gravi ragioni, determinate da rapporti di parentela, affinità, amicizia, inimicizia, economici o di lavoro fra i Magistrati o un loro prossimo congiunto e una delle parti o i difensori di queste nei giudizi civili o amministrativi, ovvero la persona imputata o indiziata di reato o la parte lesa, o i difensori di costoro nel processo penale, tali Magistrati sono obbligati a dichiararlo.

Lo stesso obbligo sussiste nel caso in cui i predetti magistrati abbiano reso consigli, pareri oppure abbiano manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del processo nonchè per altre gravi ragioni di convenienza o di interesse personale diverse da quelle elencate.

Nei casi nei quali è previsto l'obbligo di astensione, le parti possono ricusare i Magistrati.

Sulla richiesta di astensione e di ricusazione decide il Consiglio dei XII.

Art.18

(Trattamento retributivo)

Spetta ai Magistrati Ordinari ed Amministrativi il trattamento economico previsto dall'Allegato F della Legge 22 dicembre 1972 n.41 e successive modificazioni.

Le retribuzioni percepite dai Magistrati sono assimilate ai fini previdenziali nonchè ai fini fiscali ai sensi dell'art.18, comma tre, della Legge 13 ottobre 1984 n.91, ai redditi di lavoro dipendente.

Eventuali indennità potranno essere istituite e definite con apposito Decreto Reggenziale.

Art.19

(Trattamento a convenzione)

A domanda del Magistrato interessato, sentito il Consiglio Giudiziario competente, il Consiglio Grande e Generale può tuttavia disporre che il trattamento retributivo previsto dall'art.18 della presente legge sia corrisposto nell'ambito di un rapporto regolato da una apposita convenzione.

Art.20

(Norme di coordinamento)

Le sentenze emesse dal Giudice Conciliatore sono appellabili avanti al Commissario della Legge.

Le funzioni di Magistrato del Lavoro d'Appello sono demandate al Giudice delle Appellazioni Civili.

(Norme transitorie)

Art.21

I Magistrati componenti il Tribunale Commissariale che siano stati nominati ad uno degli incarichi previsti dall'art.2, ed abbiano già dato prova di avere acquisito la necessaria professionalità possono essere nominati Commissario della Legge anche se non possiedono i requisiti stabiliti dagli artt. 7 e 8 della presente legge.

Il Consiglio Grande e Generale provvederà alla nomina dei Magistrati Giudicanti e del Magistrato Dirigente del Tribunale Commissariale, secondo le disposizioni contenute negli artt. 7, 8, 10 e nel precedente comma entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.22

I Magistrati componenti il Tribunale Amministrativo che siano stati nominati ad uno degli incarichi previsti dall'art.3 ed abbiano già dato prova di avere acquisito la necessaria professionalità, possono essere confermati nel loro incarico anche se non possiedono i requisiti stabiliti dagli artt.7 e 8 della presente legge.

Il Consiglio Grande e Generale provvederà alla nomina dei Magistrati del Tribunale Amministrativo, secondo le disposizioni contenute negli artt. 7,8,11 e nel precedente comma entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.23

La costituzione dell'ufficio del Procuratore del Fisco avverrà contestualmente all'entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale.

Art.24

Fino all'entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale per tutti i reati commessi a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale, si procederà esclusivamente secondo le norme previste per la procedura sommaria assegnando tuttavia ad un Commissario della Legge la funzione istruttoria e ad altro Commissario della Legge il giudizio.

La cognizione in grado di appello spetterà al Giudice delle Appellazioni Penali.

Per i reati anteriormente commessi continueranno ad applicarsi le disposizioni del vigente Codice di procedura Penale: le funzioni di Giudice di Primo Grado e di Giudice delle Appellazioni Penali saranno svolte dai Magistrati che attualmente ricoprono i relativi incarichi, nei quali vengono pertanto confermati fino ad esaurimento dei relativi processi.

Il Giudice delle Appellazioni Penali sarà competente a decidere sulle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti emessi dal Commissario della Legge in materia di misure cautelari personali e reali.

In tutte le disposizioni di legge nelle quali si parla di Giudice Penale di primo grado questi deve intendersi sostituito con il Giudice delle Appellazioni Penali.

Art.25

Per la durata della presente legislatura i membri della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia sono nominati dal Consiglio Grande e Generale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.26

E' abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

Art.27

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 17 novembre 1992/1692 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Romeo Morri - Marino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari